

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI “IN
SERVICE” PER LA DIAGNOSTICA IN MICROBIOLOGIA OCCORRENTI ALL’ASM DI
MATERA**

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Durata della fornitura e Opzioni	3
Art. 3. - Cessione del contratto	3
Art. 4. - Stipulazione del contratto	3
Art. 5. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi	4
Art. 6. - Sostituzione e aggiornamento tecnologico	5
Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto	5
Art. 8. - Svolgimento del programma temporale.....	5
Art. 9. - Consegne	5
Art. 10. - Danni ai dispositivi ed alle opere	6
Art. 11. - Installazione dei dispositivi.....	6
Art. 12. - Collaudo	7
Art. 13. - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante	7
Art. 14. - Aggiornamento hardware e software	7
Art. 15. - Vigilanza dispositivi medici	8
Art. 16. - Revisione dei prezzi	8
Art. 17. - Modalità di pagamento.....	9
Art. 18. - Penalità	9
Art. 19. - Modalità di applicazione delle penalità	10
Art. 20. - Risoluzione del contratto.....	10
Art. 21. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	11
Art. 22. - Varianti introdotte dalla stazione appaltante	11
Art. 23. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)	11
Art. 24. - Trattamento dei dati.	11
Art. 25. - Foro competente.....	11
Art. 26.- Norma di rinvio	12

Art. 1. - Oggetto

L'oggetto del presente appalto è l'affidamento della fornitura triennale di **SISTEMI ANALITICI "IN SERVICE" PER LA DIAGNOSTICA IN MICROBIOLOGIA per i laboratori della ASM (di seguito SA), SUDDIVISO IN 3 LOTTI**, come dettagliato nel Capitolato tecnico.

Art. 2. - Durata della fornitura e Opzioni

La durata della fornitura è di 36 mesi. In corso di esecuzione della fornitura, l'ASM si riserva di:

- a) ai sensi dell'art. 120 c.9 del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- b) prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.lgs. 36/2023, per un ulteriore periodo di n. 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per quanto riguarda i reagenti e i consumabili e riconoscendo il solo costo per l'assistenza tecnica per quanto riguarda le apparecchiature (in quanto il costo relativo al canone di noleggio è da ritenersi completamente remunerato nel periodo dei 36 mesi di durata naturale del contratto);
- c) applicare l'opzione di cui all'art 120, comma 1 lettera a) per l'acquisto di kit opzionali che dovessero rendersi necessari anche alla luce di aggiornamenti diagnostici nell'arco della durata dell'appalto. Il livello di sconto applicato ai kit opzionali non potrà essere inferiore a quello medio applicato per i kit offerti nella configurazione di base.

Art. 3. - Subappalto

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 119, del D. Lgs. 36/2023. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 4 del summenzionato art. 119 del Codice.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il Subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta Appaltatrice (di seguito DA) resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda delle forniture subappaltate.

Art. 4. - Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica e sottoscritto ai sensi dell'art. 24 del CAD. Fanno parte integrante del contratto:

- *il presente capitolato speciale;*
- *il capitolato tecnico;*

- *il disciplinare di gara;*
- *il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- *l'offerta della Ditta aggiudicataria;*
- *la cauzione definitiva.*

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. ii..

Art. 5. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi

Prima dell'installazione dei dispositivi:

- a) la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:
 - 1) eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 - 2) introduzione di normative, nazionali o internazionali, emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
- b) la SA ha il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA, ma esclusivamente seguendo la procedura di seguito indicata:

- 1) la DA fornisce la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il dispositivo offerto in sostituzione deve essere prodotto dallo stesso fabbricante;
- 2) la DA presenta per il nuovo dispositivo medico, tutta la documentazione prevista in gara: CND, n. iscrizione banca dati/repertorio, dichiarazione di conformità, scheda tecnica (laddove non disponibile nella BD/RDM del Ministero della Sanità), copia dell'etichetta, il listino prezzi depositato alla Camera di Commercio. I dispositivi offerti in sostituzione devono avere gli stessi requisiti indicati nel capitolato di gara, analoghe indicazioni d'uso, caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza, non si devono sovrapporre ad altre tipologie di dispositivi presenti in capitolato.
- 3) la DA deve essere disponibile ad inviare campionatura o effettuare una demo gratuita, qualora fosse ritenuto necessario dalla SA, secondo le stesse modalità specificate in gara;
- 4) l'Azienda Sanitaria Locale di Matera si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

Art. 6. - Sostituzione e aggiornamento tecnologico

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla SA (Stazione Appaltante) impegnandosi a fornire i nuovi prodotti senza oneri aggiunti a carico dell'Azienda e a produrre la stessa documentazione indicata all'art. 5.b del presente Capitolato Speciale.

La SA si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso invece in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 8. - Svolgimento del programma temporale

Ai sensi degli artt. 114 e 116 del D. Lgs. n. 36/2023, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

Il direttore della esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalla SA secondo proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 9. - Consegne

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con la SA, da stabilire con un anticipo di almeno tre giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne urgenti o in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità, restando tutti gli oneri previsti a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata alla SA, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

La DA è tenuta a consegnare il materiale ordinato in somministrazione, in seguito a relativo ordine, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

I prodotti utilizzati dovranno essere in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità.

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la DA deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei dispositivi medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

In caso di mancata rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi, la SA potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi:

- a. restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie spese e a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda Sanitaria;
- b. restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto da altro fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Azienda Sanitaria e salvo il risarcimento degli ulteriori danni;
- c. restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell'Azienda Sanitaria nelle sedi competenti.

La presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità.

Art. 10. - Danni ai dispositivi ed alle opere

La DA solleva la SA da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 11. - Installazione dei dispositivi

L'installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico della SA.

Art. 12. - Collaudo

La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dalla SA, che vi provvede nel rispetto del proprio regolamento nel rispetto dell'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell'uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno alla SA ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.

La DA dovrà dare copia alla SA, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiederà la sollecita sostituzione.

I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

Art. 13. - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La DA dovrà fornire alla SA, contestualmente all'installazione:

- a) due copie del Manuale d'uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
- b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè, sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 14. - Aggiornamento hardware e software

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la DA si impegna ad informare la SA circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla SA di effettuare per tempo le dovute valutazioni

Art. 15. - Vigilanza dispositivi medici

Considerato l'obbligo normativo in carico al fabbricante per la creazione e il mantenimento di procedure sistematiche idonee a consentire l'applicazione delle misure correttive necessarie in caso di problemi di sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi medici si rende necessario definire i ruoli e i debiti informativi di tutta la filiera. La sicurezza d'uso dei DM passa per un sistema di vigilanza che è disegnato per generare dei segnali la cui condivisione, tra fabbricante e Ministero della Salute, renda tempestiva l'individuazione, la diffusione e l'applicazione delle necessarie azioni correttive e, nei casi più gravi, l'adozione, da parte del Ministero, di provvedimenti restrittivi rispetto all'impiego. Per rendere efficace il sistema della dispositivo-vigilanza, in particolare nei casi urgenti, è necessario che le strutture del SSN siano messe nelle condizioni di poter identificare facilmente e univocamente tutti i dispositivi, transitati o meno al loro interno, impiegati per erogare ai propri assistiti le prestazioni richieste. E' fatto obbligo alla DA, per i dispositivi certificati come dispositivi medici:

- 1) comunicare all'Azienda Sanitaria Locale di Matera ogni nuova informazione inerente la sicurezza nell'uso dei dispositivi medici forniti;
- 2) assicurare la tracciabilità dei dispositivi in caso di recall;
- 3) comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza oltre che agli utilizzatori finali anche all'indirizzo pec asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it;
- 4) fornire al personale sanitario la formazione e l'assistenza necessaria a garantire un uso corretto dei dispositivi in riferimento a criteri di efficacia e di appropriatezza, in particolar modo per i dispositivi ad elevata complessità.

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera si riserva di intraprendere azioni di recupero dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (es., monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.).

Art. 16. - Revisione dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e sono da intendersi fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica ove esistenti.

L'eventuale revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici anche disaggregati dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI), ai sensi dell'allegato II.2-bis del Codice.

Art. 17. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA in modalità elettronica. Il pagamento verrà disposto, previa visto in cui si attesta l'avvenuta regolare fornitura che ne autorizza il pagamento, con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA entro sessanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative all'eventuale contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza:

- da parte del Dirigente Sanitario Responsabile, del corretto utilizzo e manutenzione dei dispositivi,
- da parte della DA degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportanti:
 - o Data/Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata e componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito;
 - o Data/Orario di segnalazione guasto, Data/Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale tecnico per la manutenzione correttiva;
 - o Data/Orario di ripristino, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito per gli interventi di manutenzione correttiva;
 - o Copia dei rapporti tecnici degli interventi effettuati nel trimestre oggetto di fatturazione;

La SA si riserva di detrarre il computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dal successivo art. 18 "Penalità" e la DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. Si precisa che gli ordini relativi al noleggio/assistenza tecnica verranno emessi con cadenza trimestrale alla fine del periodo di riferimento, ad eccezione del primo ordinativo, che verrà emesso preliminarmente alla fornitura.

Art. 18. - Penalità

La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

In caso d'inosservanza dei termini e della modalità della fornitura ed installazione delle apparecchiature e di tutti gli eventuali servizi connessi ed accessori alla stessa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: tempi di intervento, tempi di risoluzione guasto, up-time, tempi di consegna.....), alla DA verrà comminata, ai sensi dell'art. 126, una penale nella misura dell'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.

Durante il periodo di garanzia, la penale verrà recuperata agendo su eventuali altri crediti vantati dalla ditta o esercitando il diritto sulla cauzione, che dovrà essere corrispondentemente reintegrata fino alla concorrenza dell'importo originario.

Art. 19. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 20. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 21. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 22. - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

Al verificarsi di una o più delle fattispecie di cui all'art.120 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere variazioni in aumento o diminuzione al contratto fino alla concorrenza dei limiti prefissati dal suddetto articolo e dalle ulteriori normative se applicabili. La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di richiedere varianti, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 23. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Non sussistono rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero e non occorre redigere il DUVRI.

Art. 24. - Trattamento dei dati.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub allegato 9 "Informativa Privacy".

Art. 25. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro territorialmente competente dell'ASM, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 26.- Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.